

Per la fertilità del suolo, l'agricoltura costituisce la vera ricchezza della Sardegna.  
All'intento laudabile di darle sviluppo ed incremento in tempi che le scienze  
economiche erano coltivate da pochi ingegni privilegiati in Italia, anzi in  
Europa, s'istituivano i Monti di Soccorso in ogni Comune dell'Isola -  
Sotto questo nome vengono i Depositi di grano e di danaro per fornirne  
di semente e del bisognevole all'agricoltura coloro che ne mancassero,  
sott'obbligo di restituire entro l'anno il prestito coll'interesse dell'uno e  
mezzo per 100. Non è il momento di discutere sulla utilità di questi  
Monti in Sardegna: per ora basti manifestare come il sistema concentrativo  
esteso ad ogni ramo di pubblica amministrazione, convertita in breve tempo  
questi Monti di Soccorso, in Monti di pubblica provvidenza. Onde richiamare  
l'istituzione di cui trattasi, al suo principio e metterla in armonia  
colla civile libertà di questi tempi, io ch'ebbi occasione di studiare gli abusi  
dell'amministrazione dei Monti presento alla Camera il seguente:

### Progetto di Legge.

#### Art. 1.<sup>mo</sup>

Tanto l'ufficio generale quanto i Diocesani colle rispettive giunte  
dei Monti di Soccorso sono aboliti in Sardegna.

#### Art. 2.<sup>o</sup>

I Monti di Soccorso, granatici e nummari, dopo la  
promulgazione della presente legge, faranno parte dell'  
amministrazione comunale.

#### Art. 3.<sup>o</sup>

Sarà in facoltà delle rispettive Comuni di ampliare o diminuire  
le doti dei Monti di Soccorso, previa deliberazione del Consiglio  
generale.

#### Art. 4.<sup>o</sup>

Ogni anno il giorno due di Gennaio gli elettori di ogni  
Comune eleggeranno <sup>ad obbligo</sup> da maggioranza di suffragi l'amministratore  
del Monte al quale il Consiglio generale fisserà lo stipendio -

Art. 5.

Prima di entrare in questa carica l'amministratore darà idonea cauzione al comune.

Art. 6.

Gli Amministratori eletti come sopra avranno l'incarico di distribuire e riscuotere i fondi del Monte di Savoia secondo il Regolamento che a tal' uopo dovrà farsi conforme allo spirito della presente legge - È proibita, sotto qualunque titolo, l'eccezione dell'interesse che cada l'uno e mezzo per 100. L.ri, finito l'anno, dovranno render conto in pubblico al Comune della loro amministrazione.

Art. 7.

Ogni legge o consuetudine in contrario alla presente legge è abrogata -

Il Ministro di Agricoltura e Commercio è incaricato dell'esecuzione di questa legge.

Il Deputato  
Giorgio Asproni

Prop. 64.

progetto di legge del deputato Elsoni  
per il riordinamento dei monti di  
Socorro in Sardegna